

# COMUNE DI SERRA SANT'ABBONDIO

(PROVINCIA DI PESARO E URBINO)

--00o--

Piazzale del Comune n. 1 Tel. 0721/730120 - 0721770949 Fax n. 0721/730230  
email: [comune.serra@provincia.ps.it](mailto:comune.serra@provincia.ps.it) o [serra.anagrafe@gmail.com](mailto:serra.anagrafe@gmail.com) o [serra.servsoc@gmail.com](mailto:serra.servsoc@gmail.com)

sito: [www.comune.serrasantabbondio.pu.it](http://www.comune.serrasantabbondio.pu.it)

SERVIZIO DEMOGRAFICO-SOCIALE

-----0-----

## BANDO PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTO PER IL SOSTEGNO ALLE LOCAZIONI RESIDENZIALI - ANNUALITA' 2020.

Il sottoscritto Responsabile del Servizio

### RENDE NOTO

#### Art. 1 – OGGETTO

Il presente bando ha per oggetto l'erogazione di contributi integrativi per il pagamento dei canoni di locazione relativi all'anno **2020** dovuti ai proprietari degli immobili ad eccezione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata, ai sensi dell'art. 11, Legge n. 431/1998, art. 12 L.R. 36/2005 e ss.mm.ii..

#### Art. 2 - REQUISITI

Possono presentare domanda di contributo i nuclei familiari conduttori di immobili in possesso dei seguenti requisiti:

#### - OGGETTIVI

- a) Contratto di locazione regolarmente registrato ai sensi di legge e che abbia ad oggetto un alloggio di civile abitazione, ad eccezione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata;
- b) Canone mensile di locazione al netto degli oneri accessori, **non superiore ad € 500,00 (cinquecento/00 euro)**;
- c) Conduzione di un appartamento di civile abitazione, iscritto al N.C.E.U., che non sia classificato nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;

#### - SOGGETTIVI

- d) essere cittadini italiani o di un Paese appartenente all'Unione Europea ovvero cittadini di Paesi che non aderiscono all'Unione Europea, titolari di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o regolarmente soggiornanti in possesso del permesso di soggiorno di durata biennale purchè esercitano una regolare attività di lavoro subordinato o autonomo, ai sensi della vigente normativa in materia di immigrazione, debitamente documentata, all'atto della presentazione della domanda;
- e) Residenza anagrafica nel Comune di Serra Sant'Abbondio e nell'alloggio per il quale si chiede il contributo;
- f) Mancanza di titolarità da parte di tutti i componenti del nucleo familiare anagrafico, del diritto di proprietà, comproprietà, usufrutto, uso o abitazione su un alloggio adeguato alle esigenze del nucleo

stesso, situato in qualsiasi località ai sensi dell'art. 2 della Legge Regionale 36/2005 e successive modificazioni;

### **Art. 3 - DETERMINAZIONE DEL REDDITO E DELL'ENTITA' DEI CONTRIBUTI**

Per accedere al contributo è necessario che il Valore ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) e l'incidenza del canone annuo rientrino entro i valori di seguito indicati:

	<b>Valore ISEE</b>	<b>Incidenza Canone/Valore ISEE</b>
<b>Fascia A</b>	Non superiore all'importo dell'assegno sociale, anno 2020, pari ad € 5.977,79.	Non inferiore al 30 %
	<b>Valore ISEE</b>	<b>Incidenza Canone/Valore ISEE</b>
<b>Fascia B</b>	Non superiore all'importo di due assegni sociali, anno 2020, pari ad € 11.955,58.	Non inferiore al 40 %

Il valore ISEE è diminuito del 20 % in presenza di un solo reddito derivante da lavoro dipendente o da pensione in nucleo familiare monopersonale.

Ai fini della determinazione del valore ISEE, al reddito del nucleo familiare anagrafico del richiedente va sommato anche quello percepito dall'ulteriore diversa famiglia anagrafica eventualmente convivente nello stesso appartamento.

Per l'accertamento dei requisiti di cui al presente art.3, l'ammontante dei redditi da assumere a riferimento è quello della dichiarazione presentata nel corso dell'anno 2020.

Il valore del canone annuale è quello risultante dal contratto di locazione regolarmente registrato, al netto degli oneri accessori, risultante dall'ultimo aggiornamento, rispetto alla data di indizione del bando, ai fini del pagamento dell'imposta di registro.

Il contributo concedibile (calcolato avvalendosi del software di gestione messo a disposizione di ogni Comune da parte della Regione Marche) è determinato sulla base dell'incidenza del canone annuo, al netto degli oneri accessori, sul valore I.S.E.E. individuato ai sensi della vigente normativa e sarà riconosciuto per un importo massimo come da tabella seguente:

<b>FASCIA</b>	<b>LIMITE MASSIMO VALORE ISEE</b>	<b>INCIDENZA CANONE/VALORE ISEE</b>	<b>IMPORTO MASSIMO ELARGIBILE</b>
A	€ 5.977,79	Non inferiore al 30%	€ 2.988,90 (1/2 assegno sociale)
B	€ 11.955,58	Non inferiore al 40%	€ 1.494,45 (1/4 di assegno sociale)

Tra gli aventi diritto al contributo per il sostegno alla locazione vengono individuate le seguenti situazioni di debolezza sociale che danno luogo ad un incremento fino al 25% del contributo erogabile, anche oltre il tetto fissato:

- nucleo familiare con presenza di componenti ultrasessantacinquenni;
- nucleo familiare con componenti con handicap psico-fisico permanente di cui all'art.3 della legge 104/92 o con invalidità pari o superiori al 67%;
- nucleo familiare con più di cinque componenti;
- nucleo familiare con presenza di un solo coniuge e figli minori a carico;

**Il contributo economico non potrà in ogni caso essere superiore all'ammontare del canone di locazione.**

Se il richiedente, successivamente alla presentazione della domanda, trasferisce la propria residenza in altro Comune, può essere erogata solo la quota di contributo spettante in relazione ai mesi di residenza nell'alloggio cui si riferisce la domanda.

I richiedenti che nel corso dell'anno 2020 abbiano variato la residenza anagrafica, pur rimanendo nel Comune di Serra Sant'Abbondio, dovranno presentare due distinte domande, relativamente ai due diversi contratti di locazione.

Il richiedente dovrà altresì comunicare al Comune tutte le variazioni che dovessero intervenire durante l'anno: riduzione del canone di locazione, trasferimento di residenza in altra abitazione, acquisto di un immobile, ecc.

In caso di decesso del richiedente il contributo è erogato alla persona appartenente allo stesso nucleo familiare che succede nel rapporto di locazione. Se non esiste altra persona che succeda nel rapporto di locazione, il Comune provvede a ricalcolare l'incidenza del canone in base al numero dei mesi di locazione fino all'avvenuto decesso ed eroga il contributo, così ricalcolato, agli eredi.

#### **Art. 4 - MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA**

La domanda di contributo dovrà essere presentata in carta semplice e a pena di esclusione, utilizzando esclusivamente gli appositi modelli in distribuzione presso l'Ufficio Anagrafe del Comune di Serra Sant'Abbondio ovvero reperibili sul sito internet di questo Comune: [www.comune.serrasantabbondio.pu.it](http://www.comune.serrasantabbondio.pu.it)

**La domanda va di regola presentata dal titolare del rapporto locativo.** Qualora la domanda pervenga da persona diversa dal titolare del rapporto locativo, avente comunque la residenza anagrafica nel medesimo appartamento, è richiesta la dichiarazione che nessun altro soggetto residente nell'appartamento ha presentato richiesta di contributo.

Alla domanda dovranno essere obbligatoriamente allegati in copia fotostatica i seguenti documenti:

- Dichiarazione sostitutiva unica ISEE ai sensi del D.P.C.M. n. 159/2013, in corso di validità;
- Contratto di locazione relativo all'alloggio per il quale si chiede il contributo, regolarmente registrato con gli estremi di registrazione e, in caso di proroga, copia del modello RLI o la certificazione di validità rilasciata da Agenzia Entrate;
- Per chi dichiara l'esistenza di una situazione di handicap o di invalidità, copia della relativa certificazione rilasciata dalle competenti autorità;
- Ricevute di pagamento del canone di locazione corrisposto nell'anno 2020 fino alla data di presentazione della domanda (le ricevute riguardanti le mensilità successive alla data di presentazione delle domande, dovranno essere consegnate entro il 31.01.2021, pena il non riconoscimento delle stesse);
- Documento di identità del sottoscrittore in corso di validità;
- Copia del permesso di soggiorno rilasciati ai sensi degli articoli 5 e 9 del D.Lgs. 25/07/1998, n. 286 e succ. mod.

**La mancata sottoscrizione della domanda comporterà l'esclusione della stessa e le domande presentate incomplete, al punto da non poter consentire la normale procedura di istruttoria, non saranno prese in considerazione e verranno escluse.**

#### **Art. 5 - VERIFICHE**

Le dichiarazioni rese in sede di domanda di contributo sono sottoposte a verifiche e controlli conformemente alla vigente normativa statale in materia; in caso di dubbia attendibilità delle dichiarazioni rese in ordine al reddito, in particolare nei casi di certificazione ISEE in cui i redditi dichiarati risultino pari a zero, il Comune ha facoltà di inviare gli atti agli Uffici Finanziari territoriali per gli accertamenti di competenza.

Le dichiarazioni false saranno perseguite ai sensi di Legge e comporteranno la perdita del beneficio. In caso di dubbia attendibilità delle dichiarazioni rese in merito al reddito, il Comune richiede all'interessato apposita dichiarazione ai sensi D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 109, e invia gli atti agli Uffici Finanziari per gli accertamenti di competenza.

#### **Art. 6 - NON CUMULABILITA' CON ALTRI ANALOGHI BENEFICI**

Sulla domanda di contributo il richiedente deve dichiarare se lui o altri soggetti facenti parte del proprio nucleo familiare anagrafico o comunque coabitante, ha/hanno già percepito o ha/hanno fatto richiesta di contributi per:

- a) pagamento dei canoni relativi al medesimo periodo, compresi quelli per l'autonoma sistemazione di cui all'articolo 7 dell'Ordinanza Ministro Interni n. 2688 del 28.9.1997 e successive modificazioni;

Il richiedente avrà cura di precisare:

- l'importo richiesto e/o già percepito;
- la normativa in base alla quale fu presentata la domanda;

- b) pagamento dei canoni di locazione, relativi al medesimo periodo, quale beneficiario del Fondo Morosità Incolpevole;

Al ricorrere delle ipotesi di cui al comma precedente, punti a), b), il Comune concede un contributo massimo pari alla differenza tra l'ammontare dell'importo concedibile ai sensi dell'articolo 11 della legge n. 431/1998 e la somma già percepita dal richiedente ad altro titolo;

Restano salvi ulteriori divieti di cumulo espressamente stabiliti con legge.

Si ricorda che tutte le detrazioni per canoni di locazione previste dalla legge di cui il richiedente fruisca nella dichiarazione dei redditi, non sono cumulabili con il contributo fondo affitti (art. 16 del TUIR; art. 10 c. 2 L. 431/98); in tal caso, l'eventuale contributo spettante sarà erogato al netto della predetta detrazione. Pertanto con la presentazione dell'istanza ai sensi del presente Avviso, il richiedente si impegna a comunicare al Comune di residenza, l'eventuale detrazione di cui dovesse fruire a seguito della presentazione della denuncia dei redditi per l'anno d'imposta di cui al medesimo periodo di riferimento.

#### **Art. 7 – CRITERI PER LA FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA**

Il Comune procederà a formare apposita graduatoria dei richiedenti che sarà compilata in base all'ordine decrescente di incidenza del canone locativo annuo sul valore ISEE, assumendo il valore del rapporto alla seconda cifra decimale.

In caso di parità di incidenza del canone sul valore ISEE, le domande verranno collocate in ordine crescente di valore ISEE; in caso di ulteriore parità le stesse saranno classificate in graduatoria in posizione di parità, dando atto che, nel caso in cui il contributo regionale risulti insufficiente a soddisfare interamente le domande dei richiedenti in posizione di parità, si procederà ad assegnare agli stessi contributi ridotti rispetto a quelli concedibili, in misura proporzionale alla differenza tra i fondi a disposizione ed il fabbisogno effettivo.

**La collocazione in graduatoria non comporterà automaticamente diritto all'erogazione dell'importo riconosciuto, restando l'effettiva liquidazione subordinata alla reale disponibilità delle risorse.**

#### **Art. 8 – ASSEGNAZIONE DEI FONDI DISPONIBILI**

Il Comune procederà all'assegnazione dei contributi ai beneficiari ammessi secondo l'ordine di graduatoria e fino ad esaurimento dei fondi disponibili.

## **ART. 9 - TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE**

Le domande dovranno pervenire al Comune di Serra Sant'Abbondio, Piazzale del Municipio, 1, presentate a mano o spedite tramite raccomandata A.R. o tramite PEC all'indirizzo: [comune.serrasantabbondio@emarche.it](mailto:comune.serrasantabbondio@emarche.it) entro e non oltre il giorno 18 SETTEMBRE 2020 ore 13,00 pena l'esclusione dal Bando stesso.

## **ART. 10 – INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

(Reg. UE n. 679/2016)

Per poter esaminare la domanda di contributo, è necessario che la persona interessata fornisca i dati (cioè le informazioni) indicati nel modello di domanda. Se la persona rifiuta di fornire i dati necessari, il Comune non potrà accogliere la domanda di contributo.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del Reg. UE n. 679/2016, si informa che il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Serra Sant'Abbondio, con sede in Piazzale del Comune n. 1, 61040 Serra Sant'Abbondio (PU) – PEC [comune.serrasantabbondio@emarche.it](mailto:comune.serrasantabbondio@emarche.it) - Tel. 0721730120.

L'Ente garantisce che il trattamento dei dati personali si svolge nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della dignità, con particolare riferimento alla riservatezza, all'identità personale e al diritto alla protezione dei dati personali.

I dati personali forniti:

- saranno raccolti e utilizzati, sia con mezzi elettronici o comunque automatizzati, sia con mezzi cartacei, solo per scopi strettamente inerenti alla verifica delle condizioni per l'erogazione del contributo richiesto, secondo quanto previsto dalle disposizioni di legge o regolamentari;
- saranno trasmessi, anche con strumenti informatici, alla Regione Marche per gli adempimenti connessi con la concessione e il pagamento del contributo e per confluire nell'*Osservatorio regionale per la condizione abitativa*;
- potranno essere comunicati ai soggetti istituzionali nei soli casi previsti dalle disposizioni di legge o di regolamento, disciplinanti l'accesso o l'erogazione dei servizi richiesti;
- potranno essere utilizzati per la verifica dell'esattezza e veridicità delle dichiarazioni rilasciate, nelle forme e nei limiti previsti dalla normativa vigente.

I diritti degli interessati sono quelli previsti dagli articoli da 15 a 20 del Reg. UE n. 679/2016.

Il soggetto interessato può proporre reclamo all'Autorità di controllo.

## **Art. 11 – RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E UFFICIO A CUI RIVOLGERSI**

Responsabile del Procedimento è il Sig. Catena Emiliano, Responsabile del settore demografico e sociale del Comune di Serra Sant'Abbondio, Tel. 0721/730120 – PEC [comune.serrasantabbondio@emarche.it](mailto:comune.serrasantabbondio@emarche.it).

Serra Sant'Abbondio, li 07.08.2020

Il Responsabile dell' Area Amministrativa  
Rag. Emiliano Catena